

Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 2-258

L. 2/2009 e s.m.i. e Accordo Quadro Regione-INPS - Parti sociali del 27 maggio 2009. Mobilita' in deroga - Definizione di nuove modalita' procedurali.

A relazione del Vicepresidente Rosso:

Visti:

- l'art. 2 comma 521 della Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria 2008), e l'art. 2, comma 36 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009), modificato dall'art. 7-ter, comma 4 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33;
- l'art. 19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";
- l'Accordo fra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, in merito agli interventi a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi;
- l'Accordo fra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 22 aprile 2009, con cui il Ministero rende disponibile uno stanziamento di 50 milioni di Euro a valere per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di CIG ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale nella misura dell'intera contribuzione figurativa e del 70% del sostegno al reddito, da integrare per il restante 30% quale incentivo alla partecipazione agli interventi di politica attiva con fondi FSE o con risorse proprie regionali;
- l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 27 maggio 2009, che prevede che alla CIG in deroga venga riservato il 90% delle risorse disponibili, e agli interventi di disoccupazione speciale e mobilità in deroga il restante 10%, e che delinea nell'Allegato A le modalità generali di gestione degli interventi e stabilisce nell'Allegato B le norme transitorie, prevedendo che la disciplina di dettaglio venga specificata in una Circolare congiunta Regione-INPS;
- il Decreto Interministeriale n. 46449, emanato il 7 luglio 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1° agosto 2009, di assegnazione alle Regioni di 674 milioni di Euro per la gestione 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga, fra cui i 50 milioni di Euro per la Regione Piemonte previsti dall'Accordo ministeriale del 22 aprile 2009 sopra citato;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga;
- la Circolare congiunta Regione-INPS emessa in data 29 luglio 2009 con cui si forniscono le istruzioni operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per il biennio 2009-2010;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 62-11819 del 20 luglio 2009, con cui viene assegnata alla Direzione, Istruzione Formazione Professionale e Lavoro l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS dei trattamenti di CIG in deroga riferiti a domande relative alla gestione 2009-2010;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 84-1206 del 4 agosto 2009, con cui si approva la Direttiva pluriennale 2009-2010 per la programmazione degli interventi di politica attiva previsti dall'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009 e si assegnano all'INPS 10 milioni di Euro a titolo di compartecipazione regionale al sostegno al reddito, ad integrazione dei 50 milioni di Euro di cui al Decreto Interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009, e i successivi provvedimenti di attuazione;

- la lettera della Direzione Regionale INPS del 6 agosto 2009 con cui si comunica la non attuabilità della parte dell'Accordo Quadro del 27 maggio 2009 riferita alla disoccupazione speciale in deroga e la comunicazione regionale del 10 agosto 2009 pubblicata sulle pagine web regionali dedicate agli ammortizzatori in deroga con cui si prende atto di tale decisione e si sospendono gli interventi sulla disoccupazione speciale in deroga mantenendo attivi solo quelli relativi alla mobilità in deroga;
- l'Accordo sottoscritto in data 11 novembre 2009 fra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con cui il Ministero si impegna a rendere disponibili alla Regione Piemonte 100 milioni di Euro per gli ammortizzatori sociali in deroga ad integrazione delle risorse di cui all'Accordo del 22 aprile 2009 prima citato;
- la Determinazione del Direttore dell'area regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 638 del 13 novembre 2009, con cui si trasferiscono all'INPS 5 milioni di Euro quale provvista fondi anticipata della quota parte regionale sulle risorse destinate al sostegno al reddito dei soggetti coinvolti negli ammortizzatori sociali in deroga;
- il Decreto Interministeriale n. 49959 del 9 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010, con cui si assegnano a varie amministrazioni regionali 260 milioni di Euro, fra cui i 100 milioni di Euro per la Regione Piemonte previsti dall'Accordo Ministeriale dell'11 novembre 2009 prima citato, soggetti all'integrazione del 30% del sostegno al reddito a carico della Regione;
- la Determinazione del Direttore dell'area regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 215 del 19.4.2010, con cui si dispone il trasferimento all'INPS di 13.407.178.Euro a saldo della quota di spettanza regionale riferita alle assegnazioni di cui ai Decreti Interministeriali n. 46449 e 49959 prima citati;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni e la Legge 19 luglio 1993, n. 236;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Considerato:

- che l'art. 7-ter della L. 9 aprile 2009, n. 33 stabilisce al comma 6 che, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, ai lavoratori destinatari della mobilità in deroga si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 comma 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223, che prevedono come requisito di accesso all'indennità di mobilità il possesso di almeno 12 mesi di anzianità nell'azienda di provenienza di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità;
- che l'Accordo Quadro del 27 maggio 2009 prima citato prevede che i trattamenti di mobilità in deroga possano essere erogati in Piemonte a due categorie di soggetti: a) ultracinquantenni prossimi al pensionamento, ma non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari, purché il periodo ancora da coprire non superi i dodici mesi e si chiuda entro il 31.12.2010, e b) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente, privi dei requisiti per maturare il diritto

all'indennità di disoccupazione ordinaria o all'indennità di mobilità, che possono fruire dell'indennità prevista per un massimo di sei mesi, e che detto Accordo specifica le condizioni per l'accesso alla deroga, applicabili nel caso a) a partire dall'1/1/2009 e nel caso b) a partire dall'1/4/2009, rimandando alla Circolare congiunta Regione-INPS la definizione puntuale delle modalità di gestione dell'intervento;

– che la Circolare congiunta Regione-INPS del 27 luglio 2009 prevede che le domande di indennità di mobilità in deroga vengano presentate e gestite dall'Agenzia INPS competente in base alla residenza o al domicilio abituale del richiedente, precisando la modulistica richiesta e la tempistica relativa e le modalità generali di raccordo con le politiche attive organizzate dai Centri per l'Impiego;

– che il comma 1-bis dell'articolo 19 della L. 2/2009, come modificato dal comma 9 dell'articolo 7-ter della L. 33/2009, prevede che i lavoratori di cui alla lettera c) del comma 1 della L. 2/2009, cioè gli apprendisti sospesi dal lavoro o licenziati, a cui era concesso in via sperimentale per il triennio 2009-2011 un trattamento di sostegno al reddito subordinato a un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali, possano accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente nelle ipotesi in cui detto intervento manchi;

– che la Circolare INPS n. 43 del 29 marzo 2010, recante le istruzioni per la gestione degli ammortizzatori in deroga agli apprendisti licenziati, stabilisce che l'apprendista licenziato, in mancanza dell'intervento integrativo dell'Ente Bilaterale "... può accedere al trattamento di mobilità in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione...", purché in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 7-ter della L. 33/2009 prima citati;

– che nella riunione del tavolo tecnico nazionale costituito fra le Amministrazioni Regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS tenuta a Bologna in data 7 giugno 2010 si è convenuto che la concessione dell'indennità di mobilità in deroga deve essere soggetta ad autorizzazione formale da parte della Regione, come avviene per le domande di CIG in deroga, e che là dove le modalità operative definite nell'Accordo Quadro non prevedano tale procedura, come nel caso della Regione Piemonte, è necessario adeguarsi, approvando un'autorizzazione ora per allora per le domande nel frattempo accolte e liquidate o in corso di liquidazione da parte dell'INPS, e predisponendo un flusso informativo utile alla gestione secondo tali specifiche della domande di indennità di mobilità in istruttoria o che saranno presentate successivamente;

– che la Regione Piemonte e la Direzione Regionale INPS del Piemonte hanno concordato delle modalità di comunicazione periodica e tempestiva delle domande di indennità di mobilità in deroga e del loro stato di avanzamento attraverso degli elenchi inviati via mail secondo un formato standard dalle Agenzie territoriali INPS alla Direzione Regionale Istruzione Formazione Professionale e Lavoro, e che si è quindi strutturato a livello regionale un data base di riferimento utile sia per gestire tali pratiche secondo le modalità definite a livello nazionale, sia per comunicare alle Amministrazioni Provinciali che coordinano le politiche attive collegate alle deroghe attraverso i Centri per l'Impiego i nominativi dei soggetti interessati;

– che, secondo lo schema di trasmissione prima citato la Regione ha acquisito dall'INPS anche i dati delle domande di indennità di disoccupazione presentate dagli apprendisti licenziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c) della L. 2/2009 e successive modificazioni, tuttora giacenti presso le Agenzie INPS competenti, al fine di trasformare tali istanze in domande di indennità in deroga da autorizzare in sanatoria, come prima indicato, e che i firmatari dell'Accordo Quadro del 27 maggio 2009 sono stati informati di tale procedura nell'ambito della seduta della Sottocommissione della Commissione Regionale per l'Impiego dell'8 giugno 2010 e hanno preso atto della necessità di intervenire in tal senso sulla base delle disposizioni normative prima citate;

– che le modalità di gestione delle domande di indennità di mobilità in deroga previste dalla Circolare congiunta Regione INPS del 29 luglio 2009 restano quindi invariate per quanto attiene la presentazione delle stesse all'Agenzia INPS competente a cui spetta la verifica del possesso dei requisiti richiesti, ma che la liquidazione delle spettanze per le domande accoglibili, salvo i casi già

definiti soggetti ad approvazione in sanatoria, avverrà solo dopo l'autorizzazione regionale;

– che la procedura di interscambio informativo prima descritta potrà subire degli aggiustamenti tecnici in relazione alle decisioni assunte dal tavolo nazionale e all'attivazione di processi telematici tra la Regione e la Direzione Centrale INPS nel quadro delle funzionalità assicurate dalla Banca Dati Percettori;

– che la copertura finanziaria sarà assicurata dalle risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali citati in premessa, integrati ove richiesto dagli stanziamenti regionali previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009;

– che, secondo quanto disposto nell'Accordo Quadro del 27 maggio 2009, le risorse impegnate per la mobilità in deroga non possono superare il 10% dei fondi complessivamente disponibili per le deroghe, e che spetta all'INPS il relativo monitoraggio finanziario;

– che la non sottoscrizione della DID o il rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo comporta per i soggetti titolari di indennità di mobilità in deroga la perdita del diritto al pagamento del sostegno al reddito, come previsto dall'articolo 19, comma 10 della L. 2/2009 sopra citata, e che è compito dei Centri per l'Impiego Provinciali verificare tale circostanza e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti alla Regione e all'INPS per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di disporre che:

che la concessione dell'indennità di mobilità in deroga ai soggetti che ne fanno richiesta alle Agenzie territoriali INPS sia autorizzata dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro sulla base delle verifiche che effettuerà l'INPS e degli elenchi che perverranno alla Regione secondo le modalità in premessa indicate, come concordato nella riunione del tavolo tecnico nazionale fra le Amministrazioni Regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS tenuta a Bologna in data 7 giugno 2010;

che la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro provveda all'autorizzazione ora per allora delle domande di indennità di mobilità in deroga sulla base delle verifiche già effettuate dall'INPS e dagli elenchi pervenuti alla Regione, già liquidate o in corso di liquidazione da parte delle Agenzie territoriali INPS sulla base delle istruzioni operative contenute nella Circolare congiunta Regione - INPS del 29 luglio 2009;

che la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro provveda altresì alla trasformazione delle istanze di indennità di disoccupazione già presentate dagli apprendisti licenziati ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera c) della L. 2/2009 in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 7-ter della L. 33/2009 in domande di indennità di mobilità in deroga da autorizzare per consentire poi all'INPS la liquidazione delle spettanze dovute, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 43/2010;

di dare atto che le risorse necessarie a tal fine sono coperte dai fondi resi disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 46449 del 7/7/2009 e n. 49959 del 9/2/2010, integrati dagli stanziamenti regionali nelle previste forme dall'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, già approvate con D.G.R. n. 59-11547 del 3-6-2009 e n. 84-12006 del 4/8/2009 e secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro fra Regione, INPS e parti sociali del 27 maggio 2009;

di stabilire che la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro provveda a raccordarsi con l'INPS per operare il necessario monitoraggio finanziario ed apportare tutti gli eventuali ulteriori aggiustamenti di carattere tecnico e gestionale utili ad una efficace gestione delle pratiche di mobilità in deroga.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)